

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4542 del 07/09/2022
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - AZIENDA AGRICOLA MALASPINA CURRADO I.I. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA FIUME TREBBIA, IN COMUNE DI BOBBIO (PC), AD USO IRRIGUO E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - PROC. PC22A0025 - SINADOC 13994/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4740 del 07/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – AZIENDA AGRICOLA
MALASPINA CURRADO I.I. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SUPERFICIALE DA FIUME TREBBIA, IN COMUNE DI BOBBIO
(PC), AD USO IRRIGUO E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE
DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - PROC. PC22A0025 – SINADOC
13994/2022**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/21 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, il titolare dell'Impresa Individuale Azienda Agricola Malaspina Currado – C.F.: ML-SCRD76L23M109T e P.I.V.A.; 01663660338, ha presentato, in data 14/03/2022 (pervenuta il 17/03/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 44517), successivamente integrata e in parte modificata con documentazione pervenuta il 16/06/2022 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 100283) istanza di concessione per la derivazione da acque pubbliche superficiali ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001, codice pratica PC22A0025, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante mediante motopompa aspirante mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Sant'Ambrogio, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 40, fronte mappale n. 151; coordinate UTM32N ED50: X: 531.775 Y: 4.958.667;
- destinazione della risorsa per uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 4 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 17.655 m³/annui;
- la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del F. Trebbia per un tratto di lunghezza di 100 m circa, con attraversamento non permanente e stagionale di porzioni di aree demaniali;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n° 210 del 6/07/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva e pertanto andrà prescritta l'installazione del contatore volumetrico;

DATO ALTRESÌ ATTO che l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2022, ammonta a complessivi **206,86 €** e, precisamente:

- essendo la destinazione d'uso della risorsa idrica qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo", l'importo del canone annuo, dovuto per il 2022 per la derivazione dell'acqua pubblica superficiale qui concessa, è pari a 74,63 €;
- dal momento che l'occupazione del suolo demaniale è temporaneo, in quanto legato al solo periodo di prelievo della risorsa idrica demaniale qui concesso, quanto dovuto per il canone annuo 2022, per tale occupazione, con la sopra descritta condotta idrica di adduzione, è determinato nell'importo minimo pari a 132,23 €;

DATO INFINE ATTO che la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene qui adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 28/06/2022 ed assunto al n. 106352 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 5/07/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 111130);
- Settore Aree protette, Foreste e sviluppo zone montane – Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna (pervenuto in data 22/07/2022 ed assunto al n. 122332 del protocollo ARPAE);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza territoriale e Protezione civile - Piacenza (nota pervenuta il 25/07/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 122894);

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 2,18 m³/s nel periodo estivo e 2,94 m³/s nel periodo invernale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022;
- ha versato in data 22/08/2022 la somma pari a € 250,00 richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0025;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'Impresa Individuale "Azienda Agricola Malaspina Currado" – C.F.: MLSCRD76L23M109T e P.I.V.A.: 01663660338, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Trebbia, con occupazione temporanea di terreni demaniali, codice pratica PC22T0025, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante mediante motopompa aspirante mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Sant'Ambrogio, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 40, fronte mappale n. 151; coordinate UTM32N ED50: X: 531.775 Y: 4.958.667;
 - corpo idrico interessato: Fiume Trebbia, cod. IT080109000000006_7_8ER;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 4 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 17.655 m³/annui;
 - la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del F. Trebbia per un tratto di lunghezza di 100 m circa, con attraversamento non permanente e stagionale di porzioni di aree demaniali;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2032**;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/09/2022;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2022 (n. 5 ratei mensili) quantificato in 86,19 euro è stato pagato;
5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 250,00 , è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali con attraversamento non permanente e stagionale di terreni demaniali rilasciata all'Impresa Individuale "Azienda Agricola Malaspina Currado" – C.F.: MLSCRD76L23M109T e P.I.V.A.: 01663660338 (codice pratica PC22A0025).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da da motopompa aspirante della potenza di 44 KW, azionata da motore diesel con un tubo di posizionato nell'alveo del Fiume Trebbia. L'acqua verrà poi addotta alla superficie irrigua attraverso tubatura mobile di 200 mm di diametro.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bobbio (PC), Località Sant'Amborgio, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 40, fronte mappale n. 151; coordinate UTM32N ED50: X: 531.775 Y: 4.958.667.
3. L'occupazione non permanente e stagionale di aree demaniali avviene con condotta mobile con attraversamento del demanio fluviale del Fiume Trebbia per circa 100 m in un tratto identificato al N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), foglio n. 40, fronte mappale n. 151.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei vigneti censiti al N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), foglio n. 40, mappali n.ri 34 e 114 - della superficie complessiva di circa 06.33.77 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 17.655 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Trebbia cod. IT080109000000006_7_8ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza

annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone determinato per l'annualità 2022 ammonta a 206.86 € e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (74,36 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (132,23 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 €, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 2,18 m³/s nel periodo estivo e 2,94 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione,

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza territoriale e Protezione civile - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 122894 del 25/07/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

ART. 9 - PRESCRIZIONI DETTATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SETTORE AREE PROTETTE,

FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE – AREA BIODIVERSITÀ

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, assunto al prot. ARPAE n. 122332 del 22/07/2022, e di seguito riportate:

- non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;
- non sia tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva presente;
- non si realizzino nuove infrastrutture viarie permanenti;
- non sia prevista la trasformazione dell'uso del suolo;
- non siano previsti scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo;
- sia di tipo provvisorio e stagionale;
- sia rispettato il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante di Impresa Individuale “Azienda Agricola Malaspina Currado” – C.F.: MLSCRD76L23M109T e P.I.V.A.: 01663660338, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

IN DATA 03/09/2022 , FIRMATO PER ACCETTAZIONE

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.
ARPAE-SAC Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it

Risposta alla nota prot. n.32858 del 22/06/2022

Oggetto: Azienda Agricola Malaspina Currado I.I. - domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da F. Trebbia ad uso irriguo ex art. 5 del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in Comune di Bobbio (PC), Località Sant'Ambrogio - Procedimento n. PC22A0025 Sinadoc n. 13994/2022 - *Parere di competenza*

Premesso che

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'ufficio ARPAE-SAC di Piacenza ha richiesto, con nota prot. ARPAE n. 103025 del 22/06/2022 e acquisita al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 32858 in pari data, in particolare a questo Ufficio, l'espressione del parere di competenza in merito alla domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal F. Trebbia presentata dall'Azienda Agricola Malaspina Currado I.I., di seguito *Richiedente*;

Vista la documentazione allegata alla nota, in particolar modo gli elaborati:

Allegato N° 1 - TestoEmail.pdf
Allegato N° 2 - richiesta_pareri_avvio_procedimento_malaspina_currado.pdf
Allegato N° 3 - 3_ctr_10000_-_punto_di_presa.pdf
Allegato N° 4 - 5_ortofoto_con_punto_di_prelievo.pdf
Allegato N° 5 - 4_testoemail_5046915.pdf
Allegato N° 6 - 8_planimetria_catastale_con_punto_di_prelievo.pdf
Allegato N° 7 - 10_spese_istruttorie.pdf
Allegato N° 8 - 6_partita_iva_e_codice_fiscale_-_malaspina_currado.pdf
Allegato N° 9 - 11_visura_camerale_malaspina_currado.pdf
Allegato N° 10 - 0_PG2022445174735205521196834254_timbrato.pdf
Allegato N° 11 - 1_anagrafe_azienza_agricola.pdf
Allegato N° 12 - 7_planimetria_catastale_aree_irrigue.pdf
Allegato N° 13 - 2_c.i._malaspina_currado_scad_2029.pdf

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20					Fasc.	2022	35	36

Allegato N° 14 - 9_relazione_tecnica_-_az_agr_malaspina_-_prelievo_acque_superficiali_-_bobbio_pc.pdf

Allegato N° 15 - 2_testoemail_5281440.pdf

Allegato N° 16 - 1_ortofoto_e_punto_prelievo_-_malaspina_s.ambrogio_bobbio_.pdf

Allegato N° 17 - 0_PG20221002833629270411921598627_timbrato.pdf

Allegato N° 18 - 3_relaz_tec_prel_acque_sup_-_malaspina_loc_s.ambrogio_-_bobbio.pdf

File primario - richiesta_pareri_avvio_procedimento_malaspina_currado_firmato.pdf.p7m

Dai quali si evince che

- il prelievo superficiale, di cui si chiede la concessione, sarà a servizio dei terreni di proprietà del *Richiedente*, ubicati nel Comune di Bobbio nel Foglio 40 Mappali 34 – 114 per un totale di circa 6,3 Ha;
- è stato individuato il punto di prelievo di coordinate di seguito riportate (vedi allegato in calce):

Coordinate: UTM* 32N: x 531730 y 4958473

- trattasi di prelievo di acque superficiali ad uso irriguo senza realizzazione di opere, ma eseguiti con pompa mobile;

Considerato che

- il prelievo è effettuato in un punto raggiungibile anche con piste esistenti e pertanto non occorre incidere le sponde naturali per realizzarne di nuove;
- l'eventuale "buca" necessaria per il corretto funzionamento della pompa impiegata per i prelievi ha normalmente una dimensione del tutto trascurabile rispetto alla sezione del corso d'acqua;
- che le coordinate fornite localizzano il punto di prelievo ben distante dalla sponda sinistra del f. Trebbia, diversamente da quanto rappresentato in allegato "*Planimetria catastale con punto di prelievo.pdf*";

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, ai sensi dell'art. 56 comma 1 punto 2 del R.D. 1775/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", rilascia **nulla osta** ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza, a concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da f. Trebbia ad uso irriguo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale;
2. la responsabilità circa l'utilizzo di piste è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
3. è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria (come, ad esempio, la sopracitata "buca") e/o finalizzata alle lavorazioni per le quali si chiede NOI;
4. il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza

idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione;

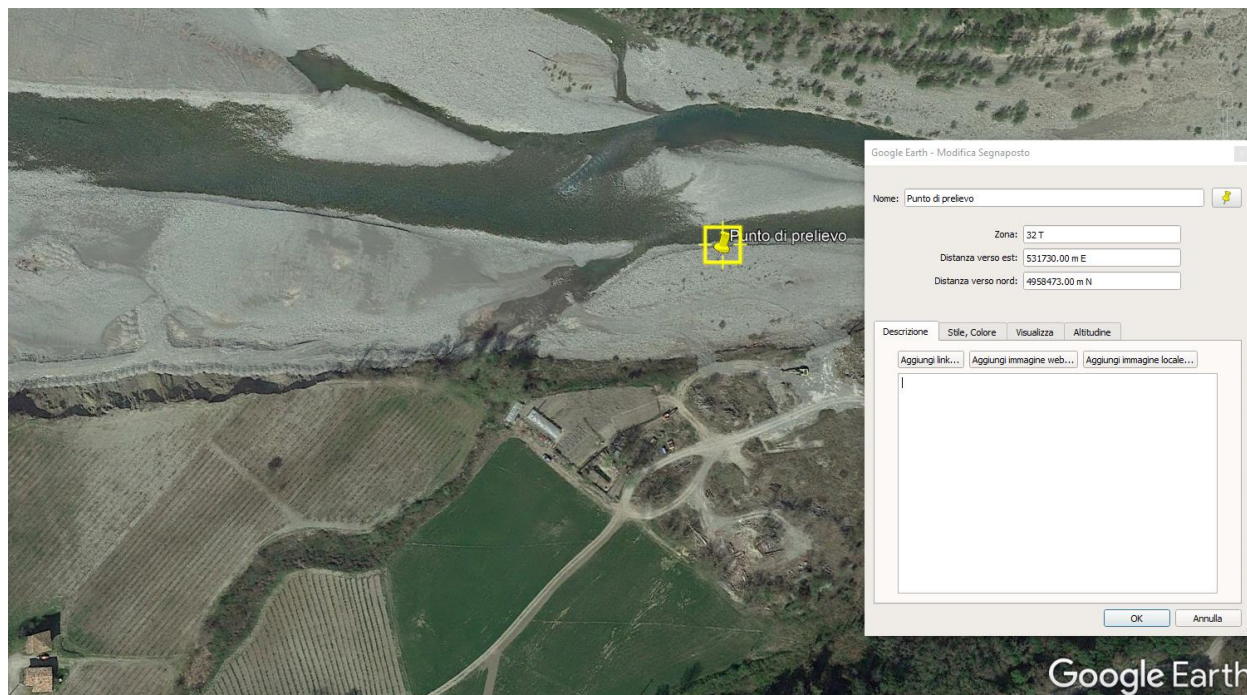
5. è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie al "rispetto" della fauna ittica durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il "Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca" della Regione Emilia-Romagna ed il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

Allegato: Immagine satellitare da Google Earth estrapolata da questo Ufficio.
CF AL EV



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.